

**Dottori commercialisti e Revisori Contabili**  
**Wirtschaftsprüfer und Steuerberater**

Bolzano, 11.01.2012

Dott. **Alessandro Steiner**  
Dott. **Fabrizio Rossi**  
Dott.ssa **Barbara Giordano**

Dott. **Ivo Senoner**  
Dott. **Roberto Pedrotti**

**Consulenti del lavoro – Arbeitsrechtsberater**

Dott. **Loris De Bernardo** Dott. **Thomas Weissensteiner**

**Collaboratori – Mitarbeiter**

Dottore Commercialista e Revisore contabile – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dott.ssa **Valeria D'Allura**

Consulente del Lavoro – Arbeitsrechtsberater

Rag. **Daniele Colaone**

Dott. **Werner Gschließer**

Dott. **Andrea Venturini**

**Andreas Kasslatner**

Dott. **Daniel Menestrina**

Dott.ssa **Roberta Bontempelli**

Spett.le

CLIENTELA

LORO SEDI

## OGGETTO: Decreto "Salva Italia".

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che con l'entrata in vigore della legge n. 214/2011 (avvenuta lo scorso 28.12.2011) si è concluso l'iter di conversione in legge del cosiddetto "Decreto Salva Italia" (vedi nostra circolare del 07.12.2011). Tale decreto, che ha subito delle modifiche in sede di conversione, prevede in generale un inasprimento del prelievo fiscale, soprattutto su immobili e consumi; in breve tra le varie disposizioni disciplinate dalla manovra "salva Italia" sono previste:

- introduzione dell'IMU in sostituzione delle altre forme di tassazione degli immobili (ICI e rendita catastale ai fini della determinazione del reddito sulle persone fisiche);
- aumento progressivo delle aliquote IVA attualmente al 21% e al 10% (non viene ritoccata, invece, l'aliquota del 4%) in sostituzione degli abbattimenti delle agevolazioni fiscali previsti per gli anni 2012 e 2013;
- riforma delle agevolazioni sul recupero edilizio e proroga fino al 31.12.2012 per la riqualificazione energetica degli edifici;
- agevolazioni per la capitalizzazione delle società (ACE);
- riallineamento delle partecipazioni per tutte le operazioni effettuate entro il 31.12.2011;
- nuovo intervento in materia di studi di settore;
- deducibilità dal reddito d'impresa, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, dell'IRAP riferita al costo del lavoro;
- aumento della deduzione IRAP per donne e giovani, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011;
- revisione, entro il 31 maggio 2012, delle modalità di determinazione dell'ISEE;
- semplificazione degli adempimenti per alcuni sostituti d'imposta;
- aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- riforma degli ordini e delle attività professionali e limiti temporali al tirocinio per l'accesso alle professioni;
- semplificazione della normativa in materia di privacy volte ad escludere dalla tutela i dati concernenti persone giuridiche, enti e associazioni;
- nuove regole di assoggettamento fiscale del TFR, indennità equipollenti, altre indennità e somme, TFM per importi superiori a euro 1.000.000,00;
- nuova misura dell'imposta di bollo sugli estratti conto;
- nuova tassazione dei beni di lusso;
- introduzione di un'imposta sul valore delle attività finanziarie e sul valore degli immobili detenuti all'estero;
- introduzione del prelievo per attività scudate;
- nuove misure per le operazioni in contanti;

- ➔ posticipo del termine ultimo per effettuare le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, dal 16 del mese successivo a quello di riferimento all'ultimo giorno del mese successivo;
- ➔ semplificazione della disciplina che regola l'impiego di lavoratori stranieri nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
- ➔ soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con l'accorpamento in un unico istituto previdenziale ("Super INPS") delle funzioni previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, nonché i lavoratori dello spettacolo;
- ➔ riforma delle pensioni.

Vediamo di seguito le principali novità:

## **Immobili: imposizione sull'abitazione principale e anticipo dell'IMU**

Viene prevista la reintroduzione dell'imposizione anche sulla prima casa e l'inasprimento, in generale, dell'imposizione sugli immobili. Viene previsto, in particolare, l'aumento delle rendite catastali del 60% per il calcolo dell'IMU, la cui introduzione verrà anticipata al 2012. La nuova imposta, di fatto, si limita ad accorpate le imposte sul possesso dell'immobile, ovvero la tassazione del reddito presunto ai fini IRPEF (basato sulla rendita catastale) e l'ICI (imposta comunale sugli immobili).

La base imponibile dell'Imu è costituita dal valore catastale dell'immobile e con riguardo a ciò il decreto incrementa le rendite catastali. In particolare, i coefficienti utilizzati per il calcolo dell'imposta vengono modificati come segue:

NUOVI COEFFICIENTI DEL DECRETO "SALVA ITALIA"		
Categoria dell'immobile	Coefficiente (ICI)	Nuovo coefficiente (IMU)
Categoria A	100	160
Categoria A/10	50	80
Categoria B (scuole ecc..)	140	140
Categoria C (fatta eccezione per C/1)	100	Suddiviso per categorie (vedi sotto)
Categorie C/3, C/4 e C/5	Vedi sopra	140
Categorie C/2, C/6, C/7	Vedi sopra	160
Categoria C/1	34	55
Categoria D	50	60

Secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del "Decreto salva Italia" l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% (modificabile in più o in meno di 0,3 punti) ridotto allo 0,4% per la prima casa (modificabile in più o in meno di 0,2 punti). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (aumentata di 50 euro, fino a un massimo di 600 euro comprensivi anche della detrazione base, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che il figlio dimori abitualmente e risulti residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Sono soggetti ad IMU anche i fabbricati rurali (stalle, fienili ecc.), con un'aliquota agevolata dello 0,2%.

Viene introdotto l'obbligo di dichiarare, nel termine del 30 novembre 2012, al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni. Nelle more della presentazione della domanda di accatastamento, l'IMU viene corrisposta a titolo di acconto, e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

## **Progressivo aumento delle aliquote Iva del 21% e del 10%**

A partire dal 01.08.2012 la manovra prevede l'aumento delle aliquote IVA nei seguenti termini:

- ➔ l'aliquota IVA del 21% passa al 23%;
- ➔ l'aliquota IVA del 10% passa all'12%.

A partire dal 01.01.2014, inoltre, è possibile un ulteriore ritocco in senso negativo di 0,5% per entrambe le aliquote sopra indicate.

AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA		
Periodo	IVA ordinaria	IVA agevolata
Prima del 17.09.2011	20%	10%
Dal 17.09.2011	21%	10%
Dal 01.10.2012	23%	12%
Dal 01.01.2014	23,5%	12,5%

## **Agevolazioni per il recupero edilizio (36%) e per il risparmio energetico (55%)**

Secondo quanto stabilito dalla manovra del governo tecnico la detrazione del 36%, dopo 10 anni di proroghe e conferme entra ufficialmente, ossia a regime, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La detrazione del 55% per gli interventi edilizi di risparmio energetico è prorogata per tutto il 2012, mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno "ricompresi" tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%. Di fatto pertanto tale detrazione, a partire dall'anno 2013, non sarà più usufruibile in regime di impresa.

## **Agevolazioni sul nuovo capitale (ACE)**

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della nuova manovra è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 3% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano, ad esempio, come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili,

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

## **Novità in materia di studi di settore**

Sono apportate modifiche alla disciplina degli studi di settore, che saranno operative già con riferimento al periodo d'imposta 2011.

Nei confronti dei contribuenti soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi:

- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 ultimo periodo del DPR 633/72;
- sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73); la disposizione non si applica in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al DLgs. 74/2000;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Per poter beneficiare di tali misure, occorre che:

- ✚ il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- ✚ sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori di normalità economica previsti per lo studio di settore applicato.

Sono stati, altresì, previsti controlli più rigidi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli studi di settore. In particolare:

- ✚ i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che terranno anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria;
- ✚ per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (n. 6-bis e 7 dell'art. 32 co. 1 del DPR 600/73 e dell'art. 51 co. 2 del DPR 633/72).

## **Deducibilità dell'Irap relativa al costo del lavoro**

Secondo quanto previsto nel dettaglio dall'articolo 2 della manovra, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato. Tale deduzione va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).

A seguito della novità sopra esposta, la deducibilità nella misura del 10% di cui all'art. 6, DL n. 185/2008 è ora limitata all'imposta forfetariamente riferita alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

## **Deduzione Irap per donne e giovani**

A decorrere del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

- da € 4.600 a € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- da € 9.200 a € 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

## **Addizionali Irpef**

Viene previsto l'aumento delle addizionali regionali dallo 0,9 al 1,23%. Le risorse saranno destinate a coprire la spesa sanitaria delle Regioni. Tale aumento decorre già dal periodo di imposta 2011.

## **Liberalizzazione delle professioni**

Secondo quanto previsto dal DL n. 201/2011 le disposizioni contenute dall'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono modificate in maniera tale da agevolare ulteriormente l'esercizio delle professioni. Nel dettaglio, secondo le nuove disposizioni del decreto salva Italia, la durata del tirocinio obbligatorio previsto per l'esercizio di una professione che prevede l'esame di stato (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro ecc..) non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi.

## **Indennità di fine rapporto – Esclusioni dal regime di tassazione separata**

Viene modificato il regime di tassazione delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 co. 1 lett. a) e c) del TUIR.

Tali indennità, erogate sia in denaro che in natura, non sono più soggette al regime di tassazione separata ai fini IRPEF, ma concorrono alla formazione del relativo reddito complessivo tassato in via ordinaria:

- ↳ in relazione alla quota eccedente l'importo complessivo di un milione di euro;
- ↳ in ogni caso, quindi a prescindere dal suddetto limite di un milione di euro, in relazione a tutti i compensi e le indennità, a qualsiasi titolo erogati, agli amministratori delle società di capitali.

Le nuove disposizioni si applicano retroattivamente, con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall'1.1.2011. Le indennità già percepite, per le quali è venuta meno la tassazione separata, dovranno quindi essere inserite nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (modelli UNICO 2012 PF o 730/2012), facendole concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria, con scomputo delle ritenute subite.

In relazione alle indennità che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria, diventano altresì dovute le relative addizionali regionali e comunali.

## **Bollo sui conti correnti**

Dall'1.1.2012, l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del DLgs. 1.9.93 n. 385 sarà dovuta con periodicità annuale nella misura seguente:

- ↳ se il cliente è una persona fisica, 34,20 euro;
- ↳ se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, 100,00 euro.

Il nuovo art. 13 co. 2-*bis* del DPR 642/72 precisa che l'imposta di bollo è dovuta (oltre che sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti) anche sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio anche postali. L'imposta è dovuta "per ogni esemplare" di estratto conto inviata.

Modificando la nota 3-*bis* all'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, viene disposto che l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato. Pertanto, l'imposta di bollo è dovuta in ogni caso una volta l'anno, anche ove l'estratto conto non venga effettivamente inviato.

L'imposta non è dovuta se il cliente cui è inviato l'estratto è una persona fisica, quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.

## Tassazione dei beni di lusso

La manovra prevede una tassazione particolarmente pesante su tutti i beni di lusso a partire dalle automobili, che come noto sono già attualmente gravate dal superbollo. La nuova manovra del governo tecnico ha previsto un ulteriore inasprimento del superbollo sulle auto di lusso: il prelievo, infatti passa a 20 euro per ogni kw oltre i 185.

SUPERBOLLO		
Manovra	Limite di applicazione	Euro per kw
Manovra di ferragosto	225	10
Decreto salva Italia	185	20

Nell'iter di conversione in legge è stato disposto che tale tassa:

- ↳ non è dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- ↳ è dovuta nella misura ridotta del:
  - 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
  - 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;
  - 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo.

Dal 1° maggio 2012 saranno tassate anche le unità con scafo superiori ai 10 metri, per gli stazionamenti giornalieri o per frazione di giorno commisurata alla lunghezza delle imbarcazioni.

Verranno assoggettati a prelievo anche gli aeromobili, che pagheranno 1,5 € a Kg a partire dai mezzi con peso massimo al decollo fino a 1.000 Kg (7,55 € per i veicoli oltre le 10 tonnellate). Gli importi sono raddoppiati per gli elicotteri.

Per gli alianti, motoalianti, autogiri e mongolfiere la supertassa sarà di 450 €.

## Imposta sui prodotti finanziari e sugli immobili detenuti all'estero

Un emendamento approvato dalle Camere ed inserito nell'art. 19 del D.L. 201/2011 (co. da 13 a 23), convertito in legge nei giorni scorsi, introduce un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, nonché sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. E' bene immediatamente evidenziare che la nuova forma di imposizione introdotta decorre già dall'anno 2011, con conseguente riflesso, come vedremo, nel modello Unico 2012, per l'anno 2011. Più nel dettaglio, la disposizione normativa è strutturata come segue:

- co. 13 – 17: disciplina dell'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero, nella misura dello 0,76%;
- co. 18 – 22: disciplina dell'imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, nella misura dell'1 per mille per gli anni 2011 e 2012, e dell'1,5 per mille a partire dall'anno 2013.

La prima scadenza è fissata per il prossimo mese di giugno (o luglio) 2012, per l'imposta dovuta per l'anno 2011.

I soggetti passivi dell'imposta sono esclusivamente le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che detengono i suddetti beni ed attività all'estero, con esclusione quindi dei beni all'estero intestati ad enti collettivi (società di qualsiasi tipo, anche semplici, enti commerciali e non commerciali, ecc.). Si tratta, in buona sostanza, dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale, e come tali altresì tenuti alla compilazione del quadro RW del modello Unico PF.

Si ricorda, a tale proposito, che dal 2010 (Unico 2011), l'obbligo in questione è stato esteso anche a quei beni (tipicamente gli immobili) che non sono suscettibili di produrre redditi in Italia (ad esempio, perché non locati e come tali non tassati nel Paese in cui sono ubicati).

La base imponibile dell'imposta è costituita:

- per gli immobili, dal valore degli stessi, intendendosi per tale il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile;
- per le attività finanziarie, dal valore delle stesse, costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento e, in mancanza, dal valore nominale o di rimborso.

In ogni caso l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso, ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.



E' poi stabilito che dall'imposta pagata è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale pagate nello Stato in cui è detenuto l'immobile o l'attività finanziaria.

## **Prelievo sui capitali scudati**

Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'art. 13-*bis* del DL 78/2009 degli artt. 12 e 15 del DL 350/2001 sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale dello 0,4%. L'aliquota viene elevata:

- all'1% per l'anno 2012;
- all'1,35% per l'anno 2013.

L'imposta straordinaria riguarda tutte le attività finanziarie che hanno beneficiato dell'emersione utilizzando le leggi di emersione succedutesi nel tempo: quindi, anche le attività finanziarie derivanti da emersione fatte anni fa. L'imposta dovrebbe applicarsi alle sole attività ancora segretate.

L'imposta in argomento è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dell'art. 13 co. 2-*ter* della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

## **Riduzione dell'importo per le operazioni in contanti**

Preso atto che la via al contrasto all'evasione passa attraverso la tracciabilità del contante, la manovra salva Italia prevede un nuovo ritocco alla soglia del contante ad Euro 1.000. In altri termini, superata tale soglia i pagamenti devono essere effettuati in formati tracciabili ovvero, moneta elettronica, bonifici o assegni. Ne consegue che, per effetto di tale disposizione:

- è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 1.000,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo.

I nuovi limiti sono in vigore dal 6.12.2011. In sede di conversione in legge del DL 201/2011, peraltro, si è precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.01.2012 e riferite alle nuove limitazioni d'importo (ovvero quelle comprese tra 1.000,00 e 2499,99 euro).

La violazione delle disposizioni sopra ricordate determina, *ex art.* 58 del DLgs. 231/2007, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in misura percentuale rispetto agli importi delle operazioni. Il co. 8, peraltro, stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 3.000,00 euro. In sede di conversione in legge del DL 201/2011 è stato precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro, nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.3.2012, la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000,00 euro.

## **Compilazione Libro Unico del Lavoro (LUL)**

Il termine ultimo per la compilazione del Libro Unico del Lavoro (LUL) viene posticipato per ciascun mese di riferimento dal giorno 16 del mese successivo all'ultimo giorno del mese successivo.

## **Riforma delle pensioni**

Viene introdotto il metodo contributivo di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo *pro rata* con decorrenza 1° gennaio 2012, con contestuale abolizione delle finestre di uscita.

L'età di pensionamento viene incrementata come di seguito:

- lavoratrici dipendenti del settore privato 62 anni dal 1° gennaio 2012;
- lavoratrici autonome 63 anni e sei mesi dal 1° gennaio 2012;
- equiparazione dell'età di uomini e donne a 66 anni nel 2018, cui va aggiunta la variazione della speranza di vita a decorrere dal 2013;
- pensionamento flessibile da 62 a 70 anni per le donne (da 66 a 70 per gli uomini).

Viene introdotto l'accesso anticipato alla pensione per anzianità contributive di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne, con una penalità del 1% sull'assegno mensile di pensione per ogni anno inferiore al 62mo e tale percentuale risulterà incrementata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 2 anni.

Vengono incrementate le aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani commercianti al 24% entro il 2018 e vengono revisionate quelle dei lavoratori autonomi agricoli portandole gradualmente al 24% (22% per le zone svantaggiate).

Ai fini della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, la stessa opererà per gli anni 2012 e 2013 solo per i trattamenti di importo non superiore a tre volte il minimo INPS.

Le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto valgono per i lavoratori beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero in presenza di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.

### **Altre novità importanti a decorrere dal 2012:**

➤ **Dal 01.01.2012 aumento all'2,5% del tasso di interesse legale**

Dal 1° gennaio 2012, si applica il tasso di interesse legale (ex art. 1284 c.c.) nella nuova misura del 2,5% in ragione d'anno. Il DM 12 dicembre 2011 ha, infatti, elevato l'aliquota di un punto percentuale, rispetto alla precedente dell'1,5%.

Il nuovo aumento al 2,5% produce effetti sul piano fiscale (ad esempio l'ammontare degli interessi in caso di ravvedimento operoso) e contributivo (ad esempio l'ammontare delle sanzioni civili dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi).

➤ **Detrazione anche per gli affitti degli studenti all'estero**

La legge comunitaria 2010 ha esteso la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione, già prevista per gli studenti che frequentano università italiane, anche a coloro che frequentano corsi universitari all'estero. La detrazione spetta, quindi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1.1.2012, anche con riferimento ai canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento, stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico. La detrazione spetta sempre negli stessi limiti previsti per i contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari in Italia, ovvero su una spesa massima di 2.633,00 euro, per una detrazione effettiva di 500,00 euro, che può essere usufruita anche dai genitori che hanno fiscalmente a carico il figlio studente, in Italia o all'estero.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Steiner – Senoner & Partners